

CONVIVENZE DI FATTO



Informazioni generali

Le “convivenze di fatto” sono state introdotte nell' ordinamento giuridico italiano dalla Legge 20.5.2016 nr. 76, entrata in vigore il 5.6.2016.

Sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Aiello del Friuli e coabitanti, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Come dichiarare una convivenza di fatto

Le persone che intendono essere riconosciute come “conviventi di fatto” presentano congiuntamente all' ufficio anagrafe una specifica dichiarazione, corredata dai propri documenti di identità', utilizzando una delle seguenti modalità' :

- presentazione diretta allo sportello (orario dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00)
- tramite fax al nr. 0431 999934
- tramite posta elettronica semplice (protocollo@comune.aiellodelfriuli.ud.it) o certificata (comune.aiellodelfriuli@certgov.fvg.it)
 - L' inoltro tramite posta elettronica e' consentito ad una delle seguenti condizioni:
 - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 - che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità' elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
 - che la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità' siano acquisite mediante scanner

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Cancellazione di una convivenza di fatto

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Aiello del Friuli di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). La richiesta di

scioglimento segue le stesse regole di presentazione previste per la dichiarazione di convivenza. Nel caso di richiesta presentata da una sola parte, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

Effetti della dichiarazione della Convivenza di fatto

I diritti e i doveri per i conviventi previsti dalla legge 76/2016 ricalcano, in parte, le tutele già riconosciute dai giudici con sentenze in materia di famiglia ma, per un'altra parte, sono delle novità assolute.

In particolare:

- è riconosciuta la reciproca possibilità di visita in carcere già garantita ai coniugi dall'ordinamento penitenziario;

- in caso di malattia o di ricovero è riconosciuto il diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;

- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone;

- sono riconosciute tutele nell'accedere e conservare la casa comune. Ai conviventi sono riconosciute le stesse cause di preferenza previste per i coniugi nei bandi di assegnazione delle case popolari. In caso di recesso o di morte del convivente intestatario del contratto di affitto, l'altro partner ha diritto di succedergli e, soprattutto, se muore il convivente proprietario della casa di comune residenza, al partner superstite spetta il diritto di continuare a viverci per un periodo limitato, rapportato al periodo di convivenza;

- al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in base al lavoro prestato (il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato);

- il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se l'altro partner viene dichiarato interdetto o inabilitato;

- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite;

- in caso di separazione il Giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può stabilire l'obbligo dell'altro a versargli gli alimenti, se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un *contratto di convivenza*, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione prevedono l'atto pubblico o la scrittura autenticata da parte di notaio o di un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il professionista, ai fini dell'opponibilità ai terzi, trasmette il contratto al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe.

Il contratto può contenere:

- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in mancanza dei requisiti necessari per poter dichiarare la convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; presenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
- se una delle parti è minorenni;
- se una delle parti è interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

- accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
- recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
- morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

ALLEGATI:

- Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76
- Dichiarazione di costituzione "Convivenza di fatto"
- Domanda di scioglimento "Convivenza di fatto"